

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

COMMISSIONI RIUNITE (IV E XIII):

In sede legislativa Pag. 2

AFFARI COSTITUZIONALI (I):

In sede referente » 2

In sede consultiva » 3

GIUSTIZIA (IV):

In sede legislativa » 3

In sede legislativa » 4

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):

Comunicazioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica sull'attuale situazione congiunturale » 6

Comitato partecipazioni statali » 9

LAVORI PUBBLICI (IX):

In sede referente » 9

AGRICOLTURA (XI):

In sede legislativa » 13

In sede referente » 15

INDUSTRIA (XII):

In sede consultiva » 16

In sede referente » 16

In sede legislativa » 17

IGIENE E SANITÀ (XIV):

In sede legislativa Pag. 17

In sede referente » 18

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

» 18

CONVOCAZIONI:

Giovedì 1° luglio 1971

Commissione inquirente per i procedimenti di accusa Pag. 20

Affari costituzionali (I) » 20

Affari interni (II) » 21

Affari esteri (III) » 22

Giustizia (IV) » 22

Bilancio e Partecipazioni statali (V) » 23

Finanze e tesoro (VI) » 23

Difesa (VII) » 23

Istruzione (VIII) » 24

Lavori pubblici (IX) » 24

Industria (XII) » 25

Lavoro (XIII) » 26

Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni » 27

Commissione parlamentare per le questioni regionali » 28

Venerdì 2 luglio 1971	
<i>Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani</i>	Pag. 28
Martedì 6 luglio 1971	
<i>Giustizia (IV)</i>	» 28
Mercoledì 7 luglio 1971	
<i>Affari costituzionali (I)</i>	» 28
<i>Affari interni (II)</i>	» 30
<i>Igiene e sanità (XIV)</i>	» 31
Giovedì 8 luglio 1971	
<i>Bilancio e Partecipazioni statali (V)</i>	» 31
Venerdì 9 luglio 1971	
<i>Commissioni riunite (IV e XI)</i>	» 31
Mercoledì 14 luglio 1971	
<i>Igiene e sanità (XIV)</i>	» 32
—————	
RELAZIONI PRESENTATE	Pag. 32

GIUSTIZIA (IV) e LAVORO (XIII)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1971, ORE 21,15. — *Presidenza del Presidente della XIII Commissione lavoro e previdenza sociale, BIAGGI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, De Marzi.

Disegno e proposte di legge:

Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524);

Cacciatore ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza o assistenza obbligatoria (903);

Coccia ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966);

Allocca e Bernardi: Modifica al terzo comma dell'articolo 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (1423);

Girardin ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1729);

Cacciatore ed altri: Esenzione dal pagamento di imposte, tasse, diritti e contributi nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria (3010).

Si prosegue l'esame degli articoli del testò unificato elaborato dal Comitato ristretto; sono approvati quelli relativi alle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, al relativo giudice competente, al consulente tecnico, al parere dei patronati, all'esecuzione provvisoria e all'appello per le controversie stesse.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 22,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (I).

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI.*

Proposta di legge:

Galloni e Granelli: Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente casi di ineleggibilità a consigliere regionale (*Modificata dal Senato*) (2761-B).

Il relatore Bressani illustra le modifiche apportate dal Senato al testo precedentemente approvato dalla Camera. Si sofferma, in particolare, sulla definizione di ufficio locale, sull'articolo 2 in materia di eleggibilità a consigliere comunale regionale degli amministratori e dei dipendenti degli enti ospedalieri e sull'articolo 3 in materia di incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di amministratore degli istituti, che assumono la tesoreria della regione.

La Commissione, quindi, non approva le modifiche apportate dal Senato e dà mandato al deputato Foschini di stendere, per la maggioranza, la relazione alla Camera in tal senso.

Il deputato Bressani si riserva di presentare eventuale relazione di minoranza.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

Disegno di legge:

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo (*Approvato dal Senato*) (3446).

Il relatore Galloni illustra favorevolmente il disegno di legge, che è approvato dalla Commissione.

La Commissione, quindi, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1971, ORE 10,30. —
Presidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI.

Proposta di legge:

Senatori Avezzano Comes ed altri: Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra (*Approvata, in un testo unificato, dalla V Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (3436).

Su proposta del relatore Cavallari, la Commissione esprime parere favorevole all'ulteriore *iter* della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1971, ORE 17,10. —
Presidenza del Presidente BUCALOSSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Proposta di legge:

Di Primio ed altri: Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425).

Il presidente ricorda che nella seduta dell'11 maggio scorso sono stati approvati i primi cinque articoli e che nella seduta del 26 maggio si è iniziato l'esame degli articoli aggiun-

tivi formulati dai deputati Sabadini e Di Primio e dal Governo, nonché dei subemendamenti Bozzi e Cacciatore, concernenti l'assegnazione dei magistrati alla Corte di cassazione.

Il deputato Cacciatore rileva che gli articoli aggiuntivi in discussione riguardano materia che esula dalla portata originaria della proposta di legge; propone pertanto che vengano ritirati, al fine di concludere rapidamente la discussione della proposta di legge.

Il deputato Guidi si associa alle considerazioni svolte dal deputato Cacciatore, e dichiara la disponibilità del gruppo comunista a ritirare gli emendamenti in questione, ritenendo che la riforma della Corte di cassazione sia di enorme importanza ed urgenza, ma vada più opportunamente affrontata in altra sede.

Il relatore Valiante osserva che gli articoli aggiuntivi in discussione sono strettamente connessi con le norme del testo originario della proposta di legge, e che il ritenerli improponibili costituirebbe un ingiustificato precedente che potrebbe produrre gravi conseguenze sull'attività in generale delle Commissioni parlamentari. Insiste pertanto perché si voti sul suo articolo aggiuntivo.

Il deputato Di Primio concorda con il relatore, ritenendo che il problema sia non procedurale, ma politico, e vada senz'altro affrontato.

Il deputato Cacciatore dichiara che, pur restando convinto della improponibilità degli articoli aggiuntivi in discussione, non intende sollevare una questione di procedura. Domanda pertanto che la Commissione proceda subito alle votazioni.

Il deputato Guidi concorda nel ritenere prevalente l'aspetto politico del problema la cui soluzione non può essere ulteriormente differita, ma che impone, data l'importanza che riveste la composizione della Corte di cassazione, di essere affrontato in modo più congruo.

Il relatore Valiante propone allora di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

Il deputato Cacciatore osserva che un rinvio del seguito della discussione può essere accettato soltanto se di breve durata e preordinato a concludere definitivamente il dibattito sulla proposta di legge. Constatato l'unanime consenso della Commissione al riguardo, il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,40.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1971, ORE 18,10. — Presidenza del Presidente BUCALOSSÌ, indi del Vicepresidente CACCIATORE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Proposte di legge:

Reale Oronzo ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

Ruffini e Martini Maria Eletta: Riforma del diritto di famiglia (703);

Brizioli: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

Darida: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

Iotti Leonilde: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

Guidi ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 23-24 giugno la Commissione aveva iniziato la discussione dell'articolo 6.

Il deputato Spagnoli ribadisce la necessità di esaminare in sede legislativa le proposte di legge Lepre n. 670 e Luzzatto n. 3034, che prevedono il raggiungimento al diciottesimo anno della maggiore età. Sottolinea che detti provvedimenti, in stato di relazione davanti all'Assemblea, concernono materia strettamente connessa all'articolo in discussione e a numerose altre norme del testo unificato.

Il Presidente avverte che ogni deliberazione circa l'ulteriore *iter* delle proposte di legge n. 670 e n. 3034 spetta all'Assemblea. Non mancherà tuttavia di rappresentare, nelle forme consentite, le esigenze prospettate dal deputato Spagnoli, che riscuotono il consenso unanime della Commissione.

La Commissione decide quindi di accantonare gli articoli 6 e 7 del testo del Comitato ristretto concernenti, rispettivamente, l'assenso per il matrimonio del minore emancipato e la visita prematrimoniale.

L'articolo 8 è approvato in un testo interamente sostitutivo proposto dal Governo che, con le modifiche introdotte dai subemenda-

menti Valiante e Spagnoli, resta così formulato:

ART. 8.

L'articolo 100 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 100. — *Riduzione del termine e dispensa dalla pubblicazione.* — Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Può anche essere concessa, con le stesse modalità, per cause gravissime, la dispensa dalla pubblicazione, presentando un atto di di notorietà con il quale quattro persone, ancorché parenti dei nubendi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno dei nubendi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

Quando è stata concessa la dispensa dalla pubblicazione, i nubendi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di dispensa, gli atti previsti nell'articolo 97 ».

Viene quindi approvato l'articolo 9, nel testo del Comitato ristretto, che recita:

ART. 9.

L'articolo 107 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 107. — *Forma della celebrazione.* — Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147, e riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione ».

Respinto un emendamento del Governo interamente sostitutivo, la Commissione approva, con una modifica formale proposta dal deputato Morvidi, l'articolo 10 del testo unificato, che resta così formulato:

ART. 10.

L'articolo 111 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 111. — *Celebrazione per procura.* — I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura può farsi anche se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro nubendo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e le persone che eventualmente esercitano la potestà o la tutela.

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura fu rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione ».

Respinto un emendamento del Governo tendente a ridurre a sei mesi il termine per l'impugnazione, l'articolo 11 viene approvato nel seguente testo, modificato dagli emendamenti dei deputati Lenoci e Valiante e del Governo:

ART. 11.

L'articolo 117 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — *Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88.* — Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai

coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo.

Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori esercenti la potestà e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento deve essere proposta dal minore entro un anno dal raggiungimento dell'età fissata nel primo comma dell'articolo 84. La medesima azione, iniziata dall'esercente la potestà o dal pubblico ministero, deve essere rigettata ove, in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto l'età fissata nel primo comma dell'articolo 84 e sia accertata la sua perdurante volontà di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare la dispensa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma di questo articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68 ».

Viene quindi approvato senza modifiche l'articolo 12 nel testo predisposto dal Comitato ristretto, concernente l'abrogazione dell'articolo 118 del codice civile, che disciplina materia oggetto della nuova formulazione dello articolo 117 del codice stesso.

La Commissione approva successivamente l'articolo 13, modificato da un emendamento Cacciatore come segue:

ART. 13.

L'articolo 119 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — *Interdizione.* — Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione fu pronunciata posteriormente, ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno ».

Vengono quindi accantonati gli articoli 14, 15 e 16 del testo unificato, concernenti l'annullamento del matrimonio per incapacità di intendere e di volere, per mancanza di assenso per il minore, per violenza, errore e dolo.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 17 del testo unificato, mirante ad introdurre nel codice civile una norma sull'impugnazione del matrimonio per simulazione del consenso.

Il sottosegretario Pennacchini illustra due emendamenti del Governo, l'uno interamente soppressivo dell'articolo, l'altro, subordinato, interamente sostitutivo. Vengono presentati subemendamenti dai deputati Cacciatore, Manco e Guidi, nonché dal relatore Castelli. Il deputato Spagnoli presenta un emendamento interamente sostitutivo.

Respinto l'emendamento principale del Governo, e avendo il sottosegretario Pennacchini modificato il testo dell'emendamento subordinato, vengono ritirati i subemendamenti Cacciatore e Guidi e l'emendamento Spagnoli. Il deputato Manco ritira il suo subemendamento, parzialmente soppressivo dell'emendamento del Governo, dichiarando di votare contro l'emendamento stesso.

Il deputato Dell'Andro dichiara che si asterrà dalla votazione dell'emendamento governativo, mentre il deputato La Loggia, preannuncia il suo voto contrario.

Messo ai voti, l'emendamento del Governo è approvato, e l'articolo 17 resta così formulato:

ART. 17.

Dopo l'articolo 122 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 122-bis. — *Simulazione.* — Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando entrambi lo hanno contratto senza volerne alcun effetto, ma esclusivamente come mezzo per il raggiungimento di altri effetti del tutto estranei al matrimonio stesso.

L'azione di annullamento non è proponibile decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio.

L'azione deve essere respinta quando, dopo la celebrazione del matrimonio, il comportamento di ambedue i coniugi dimostri che è subentrata la volontà di attuarne gli effetti ».

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta di domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,40.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1971, ORE 17. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI, indi del Vicepresidente FABBRI.* — Interviene, per il Governo, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, Giolitti.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SULL'ATTUALE SITUAZIONE CONGIUNTURALE.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Giolitti svolge un'ampia e dettagliata analisi dell'attuale situazione congiunturale, fornendo alla Commissione dati sull'andamento della produzione industriale, sulle ripercussioni che tale andamento negativo riflette sulle percentuali di utilizzo della capacità produttiva (specialmente nell'industria manifatturiera), sul numero delle ore lavorative nel settore industriale e sugli interventi della Cassa integrazione guadagni. sull'andamento dei prezzi all'ingrosso e al consumo e sul costo della vita: da tale diagnosi risulta che l'andamento insoddisfacente della produzione industriale è da attribuirsi, in misura prevalente, al fenomeno della perdurante flessione della domanda, mentre i dati forniti dall'ISTAT sulle ore perse in conseguenza dei conflitti di lavoro non sembra possano aver determinato, in maniera preponderante, la flessione dell'utilizzo delle capacità produttive; anche se non può essere considerato come un dato quantitativamente significativo, il fenomeno delle ore di lavoro perse rappresenta, peraltro, una certa aggravante degli elementi di incertezza che ostacolano e ritardano le decisioni di investimento da parte degli imprenditori. Anche i dati relativi al commercio estero confermano lo scarso dinamismo ovvero il dinamismo cedente della nostra attività produttiva.

Il Ministro Giolitti prosegue osservando che le prospettive che si ricavano dai dati da lui esposti obbligano a correggere, in misura assai sensibile, le previsioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, già modificate agli inizi del corrente anno, in presenza di una mancata inversione di tendenza dell'andamento dell'indice della produzione industriale: le più prudenti valutazioni consentono di indicare come obiettivo per il 1971 un saggio di crescita della produzione industriale dell'1 per cento e, conseguente-

mente, un aumento del reddito nazionale annuo in misura non superiore al 3 per cento rispetto all'anno precedente: tale ultimo obiettivo può essere considerato raggiungibile a condizione di conseguire un sensibile aumento della produzione industriale nel secondo semestre del 1971 (per recuperare l'andamento negativo avutosi nel primo) e di rivedere il volume degli investimenti già previsto nel libro bianco sulla spesa pubblica.

Successivamente il Ministro, dopo aver premesso la propria impossibilità a definire, nei loro dettagli, le misure che il Governo è sul punto di adottare, chiarisce che la linea cui dovrà ispirarsi la politica governativa può riassumersi nella necessità di un'azione per incoraggiare gli investimenti privati (soprattutto a livello di imprese di minori dimensioni), e di stimolo degli investimenti pubblici, attraverso la espansione della spesa pubblica, la cui realizzazione implica, peraltro, la stabilità della base monetaria.

Il deputato Barca premette che la sua parte condivide le valutazioni del Ministro circa la gravità della situazione in cui versa la nostra economia. Sorprende tuttavia che la esposizione del Ministro sia apparsa del tutto priva di riferimenti in qualche modo autocritici, relativamente alle responsabilità che gravano sull'esecutivo per l'attuale crisi dell'andamento produttivo: come più volte il suo gruppo ha sottolineato, nella carenza di obiettivi e nella mancata definizione di traguardi e prospettive economiche e sociali precise che hanno caratterizzato l'azione del Governo negli ultimi tempi, è una delle principali ragioni dell'attuale paralisi dell'andamento dell'attività economica; continuando su questa strada la nostra politica economica rischia di esaurirsi in una sterile azione di « inseguimento » della congiuntura. Un altro aspetto che la esposizione del Ministro Giolitti ha mancato di mettere in luce riguarda la necessità di collegare il discorso sulla congiuntura e sulla espansione della spesa pubblica in funzione anticongiunturale, a ben definiti nodi strutturali che caratterizzano lo Stato italiano. Non è un caso se i fondi stanziati per fronteggiare urgenti esigenze di particolari settori o zone del paese, non sono stati spesi. Per superare queste difficoltà è indispensabile attuare una spesa pubblica che sia finalizzata alle riforme e quindi eliminare la stasi attuale nella politica di attuazione delle riforme stesse. Infine, richiama l'attenzione del Ministro: da un lato, sull'urgenza di una analisi approfondita del problema della mancata o insufficiente utilizzazione degli impianti, problema che non può

essere correttamente impostato se non acquistando consapevolezza sia nella differenza tra « orario degli uomini e orario delle macchine » sia delle implicazioni che certe disfunzioni strutturali della società hanno sul lavoro dell'operaio nella fabbrica; dall'altro lato, sulla necessità di individuare dei criteri idonei per una valida definizione, sotto l'aspetto non solo meramente quantitativo ma anche qualitativo, della piccola e media industria.

Il deputato Scotti avverte l'esigenza di un'analisi più approfondita delle reali cause all'origine della presente congiuntura, che tenga conto che nel nostro paese si hanno situazioni fortemente diversificate per i vari settori produttivi, sicché possono risultare inopportuni e controproducenti provvedimenti suscettibili di provocare effetti generalizzati; vi è invece la necessità di muoversi con strumenti di intervento il più possibile articolati e capaci di incidere effettivamente sugli elementi da cui ha avuto origine una certa stasi produttiva. Dopo aver anch'egli sottolineato che, quando si ipotizzano provvedimenti congiunturali di rapida erogazione della spesa pubblica, occorre porsi il problema di come tale spesa riuscirà effettivamente a realizzarsi, si richiama alle osservazioni formulate dal Ministro in merito all'indebitamento della piccola e media industria per avvertire che un'utilizzazione a questo proposito del credito agevolato andrebbe attentamente meditata, in quanto rischia di rendere maggiormente onerose le gestioni delle aziende stesse. Avviandosi alla conclusione l'oratore prospetta infine l'esigenza di più chiari rapporti tra gli istituti che analizzano la congiuntura e lo ISTAT, per pervenire ad una visione più disaggregata dei dati congiunturali e invita ad un'impostazione della politica congiunturale ed economica che almeno per i suoi aspetti essenziali prenda le mosse da una collaborazione delle forze politiche con le forze sociali - sindacali e imprenditoriali - cui spetta un ruolo determinante nelle vicende economiche.

Interviene quindi il deputato Bodrato per richiamare l'attenzione su tre punti a suo avviso fondamentali: primo, che secondo quanto ammesso dal Ministro Giolitti l'attuale trend negativo non è dipeso dal protrarsi dei conflitti di lavoro ma essenzialmente da altre cause; secondo, che ci si propone di compensare la flessione di domanda, registrata soprattutto nel campo degli investimenti industriali, con un'espansione della spesa pubblica in termini qualificati, ma ciò urta contro

l'incapacità dello Stato di spendere in questi termini: in questa situazione una seria politica di riforme finisce con l'essere necessaria per le stesse esigenze congiunturali; terzo, se è vero che l'indebitamento dell'impresa è almeno in parte all'origine del rallentamento degli investimenti, vi è il problema, non facile ma essenziale e improcrastinabile, di impostare una politica creditizia che sia qualificata e si avvalga di strumenti differenziati secondo gli obiettivi da raggiungere.

Il deputato Mussa Ivaldi Vercelli interviene a sua volta per ricordare la necessità di un coerente inquadramento delle misure congiunturali prospettate negli obiettivi della programmazione economica e l'urgenza di procedere ad una revisione sistematica degli strumenti a disposizione dello Stato per la erogazione della spesa pubblica. Condivide inoltre le osservazioni fatte da vari colleghi in merito all'esigenza di elaborare adeguati parametri di definizione della piccola e media industria in termini qualitativi e non solo quantitativi, precisando a questo proposito che utili linee indicative erano contenute, a suo giudizio, in una proposta di legge presentata dai deputati Anderlini e De Mita nella scorsa legislatura.

Il deputato Colombo Vittorino desidera solo rivolgere brevemente alcune domande al Ministro, e cioè: se il Ministro ritiene che l'esecutivo sia sufficientemente attrezzato per quanto riguarda l'esame della politica economica e dei cicli economici e la capacità di intervento su di essi; se condivide le osservazioni fatte circa la necessità di affrontare adeguatamente il tema dell'attività di erogazione della spesa pubblica; se infine ritiene utile servirsi dell'operatore ente locale i cui tempi di azione sono, allo stato attuale, più rapidi.

Il deputato Tarabini ritiene che quando si analizza una congiuntura sfavorevole occorra non solo procedere in termini di verifica di un modello economico, ma anche fare precisi riferimenti alle determinanti politiche e sociali. Da questo punto di vista non si può fare a meno di rilevare che la patologia dell'astensione dal lavoro, nella misura massiccia e con le modalità che oggi assume, è la causa prima che impedisce la programmazione degli investimenti da parte dei privati imprenditori. Se questo è vero non sono i provvedimenti congiunturali proposti che risolveranno il problema: ipotizzare infatti un'espansione della spesa pubblica con effetti sostitutivi del mancato investimento

dei privati è un rimedio che ha il respiro corto, anche per il carattere improduttivo e dispersivo proprio della nostra spesa corrente. Si deve invece essere consapevoli che nel clima e nel metodo attuale instaurato dai sindacati non è possibile impostare alcuna seria attività di programmazione economica.

Il deputato Colajanni manifesta le più vive perplessità sulla adeguatezza delle misure anticongiunturali che il Governo si accinge a varare, poiché il sistema si è dimostrato incapace di stimolare gli investimenti, sicché far perno ancora sulle attuali strutture per ristabilire l'equilibrio turbato è una pura illusione, che finirà con il provocare una recessione ovvero un tipo di sviluppo asfittico, qualora non si adotterà un tipo di intervento capace di orientare diversamente la utilizzazione delle risorse del nostro Paese.

Il deputato Fabbri dichiara di non condividere lo scarso rilievo che è emerso dalle dichiarazioni del Ministro circa il peso della conflittualità sindacale. Premessa la necessità di tener conto della situazione psicologica degli imprenditori, ammonisce che i provvedimenti dovranno essere articolati in modo da determinare una « scossa » sull'attuale congiuntura, ma dubita che tale obiettivo possa raggiungersi esclusivamente attraverso una dilatazione della spesa pubblica per investimenti tale da determinare quella spinta che oggi è necessario produrre. Oltre a rendere più moderno e funzionale il modo di spendere della pubblica amministrazione, occorre trovare un « modulo di intesa » con imprenditori e sindacati, poiché qualsiasi disegno di programmazione resterà vanificato fino a quando una parte delle forze che operano nell'economia resterà assente ovvero non sarà chiamata a partecipare alla programmazione.

Il deputato Compagna, infine, ricorda che non da ora la sua parte politica manifestò preoccupazioni per il progressivo deterioramento della situazione economica e finanziaria, preoccupazioni confermate dai fatti e che hanno fatto giustizia di coloro che quelle preoccupazioni definivano semplici manifestazioni di allarmismo. Dopo aver definito incompatibile con la programmazione una politica sindacale concepita come « variabile indipendente », pone l'accento sul problema della fiscalizzazione degli oneri sociali che è e deve rimanere un incentivo per il Mezzogiorno e a favore del Mezzogiorno.

Replica, quindi, il Ministro Giolitti, chiarendo anzitutto che le misure che il Governo si accinge a varare sono motivate dalla constatazione che l'andamento congiunturale rischia

di esercitare una influenza negativa sulla stessa attuazione della politica delle riforme. Affrontando il problema dei limiti e delle condizioni della politica congiunturale, avverte la carenza di strumenti adeguati per una politica economica congiunturale moderna (accennando, in particolare, alla mancata adozione di un bilancio di cassa e al ritardo nella definizione della riforma fiscale); richiama alla estrema importanza di realizzare un rapporto Governo-sindacati-imprese che consenta di concordare su di un certo quadro generale di compatibilità, sulle condizioni per assicurare un determinato ritmo di sviluppo, sul tipo e sul contenuto specifico degli interventi del Governo e della pubblica amministrazione per esercitare il controllo sulla politica economica a' fini di coerenza con le scelte generali della programmazione. Dopo aver ribadito che la correzione della congiuntura ha estrema importanza, perché l'adozione di misure adeguate e tempestive condiziona la possibilità di definire previsioni e obiettivi del piano, conclude questa parte precisando che lo stimolo della domanda dovrebbe realizzarsi, a suo avviso, solo attraverso l'incremento della spesa pubblica per investimenti e non anche attraverso la espansione dei consumi privati.

Sul problema della spesa pubblica, ricorda che il Governo è ripetutamente intervenuto per accelerare l'erogazione della spesa medesima, sottolineando, peraltro, l'esistenza di condizioni obiettive che vincolano ed ostacolano i tempi e i modi di spesa ed avvertendo che non si tratta solo dell'adozione di misure legislative per migliorare ed aggiornare le procedure amministrative, ma piuttosto di accettare una dilatazione dei margini di discrezionalità dell'esecutivo, che deve peraltro restare pur sempre assoggettato ai doverosi controlli in sede parlamentare.

Il Ministro Giolitti conclude accennando al tema delle piccole e medie imprese e alla necessità di un ampliamento delle possibilità di autofinanziamento tali da assicurare un equilibrio tra indebitamento e i mezzi propri: ma, nella impossibilità di definire, al momento, il concetto giuridico della piccola e media impresa, l'applicazione delle misure anticongiunturali non potrà non essere ancora fondato su parametri quantitativi, cioè su criteri obiettivi e, quindi, tali da rendere immediatamente operanti tali misure, evitando peraltro effetti di « appiattimento » a danno del Mezzogiorno.

Il Presidente ringrazia il Ministro Giolitti per l'ampia ed esauriente esposizione intro-

duzione, nonché per gli ulteriori chiarimenti forniti nel corso della sua replica ai numerosi quesiti rivoltigli durante il dibattito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,45.

Comitato partecipazioni statali.

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1971, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente* BIANCHI GERARDO.

AUDIZIONE DEL PROFESSOR PETRILLI,
PRESIDENTE DELL'IRI.

Il Comitato ascolta una dettagliata esposizione del presidente dell'IRI, prof. Giuseppe Petrilli, sui problemi dell'attività, degli investimenti e delle prospettive dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

Segue un'ampia discussione nella quale intervengono i deputati Scalfari, Mussa Ivaldi Vercelli, D'Alema, Barbi, Compagna, Bodrato, Di Lisa, Boiardi e Leonardi, che rivolgono numerose domande sia sui problemi del finanziamento delle attività svolte e programmate sia sul merito dei programmi di sviluppo nei vari settori, domande alle quali rispondono, fornendo ulteriori delucidazioni, il Presidente Petrilli e il direttore generale dell'IRI, Medugno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1971, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente* BARONI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Disegni e proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia (3439);

Provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia (3410);

Cusumano ed altri: Modifica dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, concernente provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (2428);

Mattarella e Cusumano: Estensione delle provvidenze previste dall'articolo 1 del decreto-legge 26 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 1841, al monastero del-

l'angelo custode - ordine benedettino - di Alcamo (2429);

Cusumano: Modifiche ed integrazioni alla legge 5 febbraio 1970, n. 21, concernente provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (2987);

Ferretti ed altri: Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvedimenti a favore delle popolazioni e dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (Urgenza) (3033).

La Commissione passa all'esame degli articoli del decreto-legge n. 289.

La Commissione, accogliendo le proposte formulate dal Comitato ristretto, con le modifiche proposte dai deputati La Loggia e Gioia, approva la sostituzione del secondo e terzo comma dell'articolo 1 con i seguenti:

« Restano validi gli atti ed i provvedimenti relativi alle opere di riparazione e di ricostruzione compiuti dopo il 27 febbraio 1971 e sino all'entrata in vigore del presente decreto.

I capi delle sezioni autonome del genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani sono tenuti a redigere, ogni trimestre e per ogni singola provincia, una documentata relazione sulle opere eseguite; sullo stato di avanzamento delle opere iniziate; sugli appalti svolti direttamente o a mezzo degli enti delegati o concessionari, con l'indicazione delle imprese invitate a concorrere e di quelle risultanti vincitrici, specificando per ognuna il ribasso d'asta applicato; sulle necessità finanziarie per la realizzazione dei lavori e in genere su ogni circostanza atta a rimuovere difficoltà insorte od insorgenti nel processo di ricostruzione, riferendo in particolare sui tempi e sui modi di attuazione delle opere di riparazione e di ricostruzione predisposte ed approvate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

Le relazioni dovranno essere fatte pervenire, non oltre il ventesimo giorno successivo alla scadenza trimestrale, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero del tesoro, all'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti interessati alle opere di ricostruzione e di riparazione.

Per provvedere alle indifferibili esigenze di funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 è autorizzata l'assunzione di personale a contratto privato con il limite numerico, con le mansioni e con il trattamento economico da determinarsi, su proposta motivata dell'ispettore generale preposto all'ispettorato medesi-

mo con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, entro il limite massimo di spesa di lire 250 milioni annui.

I contratti di cui al comma precedente sono stipulati a tempo determinato con scadenze che non possono superare il limite fissato dal primo comma del presente articolo per il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

All'assunzione provvede, in base alle effettive esigenze, l'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici.

Nel contingente previsto dal comma quinto del presente articolo, il personale con mansioni di archivista, di stenodattilografo, di autista e di usciere, non potrà superare complessivamente l'aliquota del 30 per cento del personale con mansioni tecniche ed amministrative assunto per la progettazione, la gestione, la esecuzione ed il controllo delle opere di riparazione e di ricostruzione delle zone terremotate.

Per la valutazione delle attitudini specifiche a svolgere le mansioni cui saranno destinati, gli aspiranti sono sottoposti ad un esame preventivo di idoneità da parte di una commissione composta dall'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, che la presiede, dal consigliere di Stato facente parte del Comitato tecnico amministrativo presso l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e dal direttore della ragioneria regionale dello Stato di Palermo. Le funzioni di segretario della Commissione sono esplicate da un funzionario dell'ispettorato generale anzidetto designato dall'ispettore generale ».

All'articolo 3 viene approvata la sostituzione al primo comma delle parole: « degli articoli 1 e 2 » con le parole: « dell'articolo 1 ».

Viene quindi approvata l'aggiunta, dopo l'articolo 3, del seguente articolo 3-bis proposto dal Comitato ristretto:

ART. 3-bis.

Alla fine del sesto comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono aggiunte le parole:

« Lo stesso Ufficio comunica al proprietario l'approvazione della perizia e la determinazione dell'ammontare del contributo; sulla

base di tale comunicazione, in pendenza della concessione del contributo da parte dell'ispettorato, il proprietario può dare inizio all'esecuzione dei lavori ».

Il penultimo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 è sostituito dal seguente:

« Il pagamento del contributo e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sulla base di mandati nominativi ».

L'articolo 3-bis aggiunto dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, è sostituito dal seguente:

« I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché il competente Ufficio del genio civile abbia accertato l'entità dei danni arrecati dall'evento sismico e purché i lavori corrispondano alle prescrizioni del presente decreto ».

Il deputato Ferretti illustra quindi un articolo aggiuntivo da lui proposto e tendente ad aumentare i limiti dei contributi per la ricostruzione degli immobili.

All'emendamento proposto si dichiarano contrari il relatore Fioret, che fa rilevare l'aumento di spesa che l'accoglimento dello emendamento comporterebbe ed il Sottosegretario Russo che si associa a quanto detto dal relatore.

L'emendamento stesso è quindi posto in votazione e non approvato.

Viene quindi esaminato un emendamento presentato in via subordinata dagli stessi proponenti ed illustrato dal deputato Ferretti, diretto ad estendere la concessione di mutui agevolati di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1968. All'emendamento si dichiarano favorevoli i deputati Amodei e Cusumano, che rilevano l'intervenuto aumento dei costi di costruzione, e contrari il deputato Quilleri, che sottolinea l'esigenza di procedere in modo organico e globale alla ricostruzione, il relatore Fioret, che si sofferma sulla esigenza di provvedere alla copertura della maggiore spesa che l'emendamento implicherebbe, ed il Sottosegretario Russo, che dichiara di concordare con quanto detto dal relatore.

Dopo un intervento a chiarimento del deputato Ferretti, che insiste sull'emendamento proposto, l'emendamento stesso è posto in votazione e non approvato.

La Commissione approva quindi i seguenti emendamenti predisposti dal Comitato ristretto all'articolo 4:

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

« Nei progetti l'ispettorato generale indica la spesa preventiva necessaria per l'acquisizione degli immobili occorrenti per la realizzazione dei progetti medesimi e, dopo l'approvazione dei progetti stessi, può richiedere al prefetto l'occupazione di urgenza di cui agli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1965, n. 2359, e successive modificazioni, anche in pendenza della registrazione dell'atto da parte degli organi di controllo ».

Al terzo comma le parole: « per mezzo degli uffici del Genio civile », sono sostituite con le parole: « per mezzo delle sezioni autonome del Genio civile ».

Viene poi approvato il seguente articolo aggiuntivo predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 4.-bis.

« L'esame delle perizie dei danni subiti e dei progetti per la riparazione o ricostruzione degli immobili avviene in riunioni periodiche presso il comune interessato, alle quali partecipano, oltre il sindaco del comune stesso, a richiesta del quale sono indette le riunioni, un rappresentante della sezione autonoma del Genio civile competente per territorio ed un rappresentante dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968. Quando si tratti di fabbricati rurali, partecipano alle riunioni suddette, oltre il sindaco del comune interessato, un rappresentante dell'ufficio del Genio civile e un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competenti per territorio ».

Il deputato Ferretti illustra quindi un articolo aggiuntivo da lui proposto tendente a stabilire uno stanziamento di 15 miliardi per l'attuazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 17 della legge n. 21 del 1970.

Il deputato Cusumano si dichiara favorevole al principio espresso nell'emendamento stesso e ne illustra uno da lui presentato in via subordinata di lire 2.500.000.000 per gli esercizi finanziari 1972 e 1973 per l'esecuzione

delle opere di cui allo stesso articolo 17 della legge n. 21.

Il relatore Fioret dichiara di concordare in linea di principio sull'emendamento presentato dal deputato Cusumano e contrario a quello proposto dal deputato Ferretti.

Dopo l'intervento del Presidente Baroni, che rileva la necessità di chiedere il parere della V Commissione sugli emendamenti in questione, qualora essi fossero accolti in via di principio dalla Commissione, la Commissione stessa delibera di accantonare gli emendamenti in questione.

All'articolo 6, il deputato Ferretti illustra un emendamento diretto a stabilire che il 50 per cento delle spese di cui allo stesso articolo deve essere sopportato dall'ENEL e dall'EAS.

Il deputato Fulci dichiara di concordare in via di principio sull'emendamento proposto ma rileva l'esiguità dei mezzi finanziari a disposizione dell'EAS.

Il relatore Fioret ed il Sottosegretario Russo si dichiarano contrari all'emendamento proposto dal deputato Ferretti che è posto in votazione e non approvato.

L'articolo 6 viene quindi approvato nel seguente testo predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 6.

Al capoverso dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è inserito il seguente comma:

« Allo spostamento degli acquedotti e allo spostamento delle linee telefoniche ed elettriche, necessari per rendere libere le aree occorrenti per l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la ricostruzione fuori sito dei fabbricati e per l'urbanizzazione delle aree relative, nonché per la realizzazione di tutte le opere di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, si provvede a spese dell'Ispettorato medesimo, previa approvazione dei progetti nei quali sono previsti i lavori necessari, sentito il comitato tecnico amministrativo. Le opere sono eseguite dagli enti proprietari ai quali i lavori sono dati in concessione ».

La Commissione approva quindi i seguenti emendamenti predisposti dal Comitato ristretto:

All'articolo 7, al quarto comma, le parole: « entro tre anni » sono sostituite con le parole: « entro due anni », e la parola: « triennio » con la parola: « biennio ».

Dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti articoli:

ART. 8-bis.

Le aree e relativi immobili che risultano liberi in conseguenza della soppressione della linea ferroviaria a scartamento ridotto Palermo-Salaparuta sono cedute gratuitamente ai comuni secondo la rispettiva competenza territoriale. Tali aree ed immobili saranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria o per altre opere di interesse pubblico.

ART. 8-ter.

All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, le parole: « dei conventi dei cappuccini di Palermo, delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo » sono sostituite dalle parole:

« del Monastero dell'Angelo custode - ordine benedettino - di Alcamo e dei conventi delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo ».

La Commissione esamina quindi il seguente emendamento predisposto dal Comitato ristretto:

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

ART. 9-bis.

E prorogato al 31 dicembre 1971 il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per la presentazione delle domande per ottenere le provvidenze previste a favore delle aziende agricole danneggiate, limitatamente alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali e pertinenze agricole.

I deputati La Loggia e Gioia presentano quindi il seguente sub-emendamento:

Dopo il primo comma dell'articolo 9-bis del testo del comitato ristretto, aggiungere il seguente comma:

« Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è ritenuta ammissibile una spesa non inferiore a quella necessaria per il ripristino integrale nella consistenza esistente al momento dei sinistri del gennaio 1968 ».

Dopo l'intervento del Presidente Baroni, del relatore Fioret e del deputato Russo Ferdinando, la Commissione delibera di accantonare l'emendamento del Comitato ristretto e quello presentato dai deputati Gioia e La Loggia.

La Commissione approva quindi il seguente emendamento predisposto dal Comitato ristretto:

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

ART. 9-ter.

La proroga prevista dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Il deputato Cusumano illustra un emendamento tendente a prorogare al 31 dicembre 1973 il termine del 31 dicembre 1971 previsto all'articolo 10 del decreto-legge.

Dopo l'intervento dei deputati Ferretti, che illustra identico emendamento, e Gioia, che dichiara di concordare sulla esigenza espressa nei due emendamenti, e del relatore Fioret, che propone la proroga al 31 dicembre 1972, la Commissione approva l'emendamento modificato nel senso proposto dal relatore.

Il deputato Gioia illustra un emendamento all'articolo 11 tendente ad includere il comune di Corleone nell'elenco di cui all'articolo 26 della legge n. 21 del 1970.

Il deputato Ferretti dichiara di concordare sull'emendamento proposto dal deputato Gioia, sottolineando l'esistenza di analoga esigenza per il comune di Campobello di Mazara.

Il relatore Fioret ed il Sottosegretario Russo si dichiarano contrari all'emendamento presentato che è posto in votazione e non approvato.

La Commissione approva un emendamento all'articolo 11 presentato dagli onorevoli Cusumano ed altri e Ferretti ed altri, e modificato nel senso proposto dal relatore e tendente a sostituire le parole « 31 dicembre 1971 » con le parole « 31 dicembre 1973 ».

La Commissione approva quindi il seguente articolo 11-bis proposto dal Comitato ristretto:

ART. 11-bis.

La decurtazione del canone prevista dall'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 è prorogata al 31 dicembre 1972.

Il deputato Ferretti illustra quindi un articolo aggiuntivo da lui proposto e diretto a

modificare l'articolo 28 della legge n. 21 del 1970 nel senso di sostituire, al primo comma, le parole « in possesso dei requisiti prescritti dalla legge » con le parole « purché dagli accertamenti i suoi componenti risultino sprovvisti di altra abitazione ».

Dopo l'intervento dei deputati Quilleri e Fulci, che chiedono chiarimenti in proposito, del relatore Fioret e del Sottosegretario Russo, che si dichiarano contrari all'emendamento proposto, l'emendamento è posto in votazione e non approvato.

Il Presidente rinvia quindi a domani alle ore 9,30, il seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,50.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1971, ORE 16,55. — *Presidenza del Presidente TRUZZI*: — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Iozzelli.

Disegno di legge:

Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3213).

Prima di proseguire nella discussione, il deputato Beragnoli osserva che, essendo la materia in discussione particolarmente controversa, sarebbe opportuno affidare ad un apposito comitato il compito di studiare a fondo il problema dell'uccellazione prima di giungere ad una decisione formale, tenendo anche conto che la materia è di competenza delle regioni. Precisa che la sua proposta non ha scopi dilatori. Il deputato Caiati condivide il suggerimento del deputato Beragnoli; uno studio approfondito porrebbe termine ad una campagna denigratoria in atto da tempo che ha deformato la verità a danno dei cacciatori e di coloro che praticano l'uccellazione. Non si deve dimenticare che in molti di quei paesi che criticano l'Italia esistono pratiche venatorie simili alle nostre e anche più estese.

Il Presidente propone, per andare incontro a queste richieste, di incaricare un Comitato ristretto di approfondire il problema pri-

ma che la Commissione passi all'esame degli articoli. La proposta è accolta.

Proseguendosi nella discussione sulle linee generali, il deputato Sponziello ritiene che non si possa restare indifferenti di fronte alla campagna di stampa che in Italia e all'estero ha criticato certe nostre pratiche venatorie, anche se non disconosce la legittimità degli interessi di coloro che a tali pratiche si dedicano. Per approfondire il problema, condivide pertanto l'opportunità del suggerimento avanzato dal Presidente.

Il deputato Salvatore ricorda che contro l'uccellazione si è registrato in Italia un grosso movimento di opinione pubblica, concretizzatosi tra l'altro nella raccolta di mezzo milione di firme (tra cui quelle dei presidenti di tutti i gruppi parlamentari del Senato e della Camera) in calce ad una petizione per l'abolizione dell'uccellazione stessa. Questo perché l'opinione pubblica si è resa conto che di fronte agli interessi di pochi sta un grosso problema di civiltà che non tollera alcun alibi morale. Né a coloro che si preoccupano di difendere l'avifauna si può opporre che esistono altri problemi più importanti di cui occuparsi, quali la fame nel mondo, l'aggressione al Vietnam, ecc. L'uccellazione significa sterminio di uccelli e pone quindi un problema ecologico che significa anche una scelta di campo pro o contro la civiltà. Nessuno dimentichi che l'opinione pubblica italiana sta seguendo con grande attenzione la discussione in corso.

Il deputato Imperiale ricorda che dell'uccellazione si parlò anche cinque anni fa quando il Parlamento approvò una nuova legge sulla caccia, una pratica che non può essere messa sullo stesso piano della distruzione della natura. È tuttavia utile che la Commissione approfondisca il problema in modo da legiferare con esatta cognizione di causa.

Il deputato Beragnoli precisa che il gruppo comunista non ha mai assunto né intende assumere in questa circostanza posizioni contrarie alle esigenze dell'equilibrio naturale. Ricorda tuttavia che quando nel 1967 il Senato approvò la legge sulla caccia, fu anche votato un ordine del giorno con cui si incaricava una Commissione di studiare a fondo il problema; questo voto non è stato rispettato. Inoltre soltanto una crisi di Governo ha impedito che venisse emanato il regolamento di attuazione della legge n. 17 del 1970; tale regolamento era già pronto quando l'allora ministro dell'agricoltura, Sedati, in procinto di lasciare la carica per crisi di Governo, rifiutò di firmare il decreto relativo per un atto

di riguardo verso il successore. Non è vero quindi che non sia possibile controllare la pratica dell'uccellazione e desta perplessità il fatto che chi si preoccupa tanto della salvaguardia degli uccelli non dimostri analoga sollecitudine per la salvaguardia del parco nazionale d'Abruzzo che è in via di distruzione. Qui sorge una questione politica di principio: quando il Parlamento approva una legge che necessita di un regolamento di attuazione, il Governo deve adoperarsi per applicare la legge non per sabotarla. La campagna di linciaggio morale del *Corriere della Sera* dimentica che esistono ben più gravi iniziative che distruggono la natura, quali l'inquinamento, la speculazione edilizia, l'uso di diserbanti nocivi in agricoltura, ecc. Per quanto riguarda l'uccellazione, nessuna contravvenzione è stata elevata per uccisione di uccelli catturati. Se in Italia gli uccelli stanno scomparendo, le ragioni sono da ricercare altrove e in ben altre responsabilità. Non si deve quindi nascondere agli italiani la verità.

Il deputato Bignardi ritiene fuori dubbio che si ponga oggi il problema dell'uccellazione e di una pesante campagna nazionale e internazionale contro lo sterminio degli uccelli provocato da indiscriminate pratiche venatorie. In ogni caso per approfondire il problema, accoglie il suggerimento del Presidente.

Il deputato Schiavon ricorda che la caccia è sempre esistita e non è lecito piangere per una passera uccisa quando i propri fittavoli vivono in abitazioni malsane e lavorano in condizioni difficili.

Il deputato Masciadri esprime il suo consenso al Comitato ristretto suggerito dal Presidente.

Il deputato Caiati ritiene che molti avversino l'uccellazione senza conoscerla e senza sapere neppure come sia fatto un roccolo. I cacciatori sanno autodisciplinarsi con serietà e si preoccupano essi per primi della conservazione della natura e del ripopolamento delle specie. È disposto ad accettare norme restrittive, un raddoppio delle multe per i trasgressori, anche la detenzione nei casi più gravi, ma non si deve tirare addosso ai cacciatori un obbrobrio che non meritano. Accoglie infine il suggerimento del Presidente.

Il deputato Sangalli, esprimendo il suo consenso alla nomina di un Comitato ristretto purché ciò non abbia scopi dilatori, rileva che il problema dell'uccellazione esiste e va visto oggi in una luce diversa che in passato.

Chiusa la discussione sulle linee generali, il Presidente Truzzi, che è anche relatore, si augura che si possa giungere ad una legge-

quadro sulla caccia in modo che le regioni possano regolare la materia in modo non troppo difforme le une dalle altre. Quanto all'uccellazione, non vuole che il problema si risolva in Italia da solo, nel senso cioè della scomparsa degli uccelli. Pur non disconoscendo che l'argomento solleva passione e che è stata montata una campagna denigratoria, ritiene che sui problemi della caccia e in genere della difesa della natura, vi sia nel mondo una spinta sempre in aumento in senso protezionistico. Bisogna tenerne conto. Il problema dell'uccellazione è limitato, ma se si è riusciti a mobilitare su di esso l'opinione pubblica, vuol dire che vi sono buoni argomenti per farlo. Non si cerchino quindi soluzioni polemiche ma razionali che tengano conto dell'intera situazione, dell'opinione degli ambienti qualificati del mercato comune e, non ultima, della petizione presentata al Parlamento alcuni mesi fa, corredata di mezzo milione di firme, con cui si chiedeva l'abolizione dell'uccellazione. Approfondire lo studio con un Comitato ristretto è cosa opportuna ma alla soluzione del problema non si può sfuggire.

Il Sottosegretario Iozzelli ritiene che il Comitato ristretto si convincerà della bontà dei motivi che hanno spinto il Governo a presentare il disegno di legge in esame. Respinge le accuse mosse al ministro Natali, in quanto proprio la volontà di dar corso al regolamento di applicazione della legge n. 17 del 1970 ha dimostrato l'impossibilità di tradurre in pratica quelle norme.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,55.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1971, ORE 19. — *Presidenza del Presidente TRUZZI, indi del Vicepresidente MASCIADRI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Iozzelli.

Disegno e proposte di legge:

Interventi in favore dell'agricoltura (3409);

Bonomi ed altri: Provvidenze per la viabilità vicinale e interpodereale e per gli acquedotti rurali (67);

Giraudi ed altri: Integrazioni alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 8 della legge medesima (2322);

Prearo: Concessione di un contributo dello Stato per favorire la commercializzazione di prodotti ortoflorofrutticoli (2741);

Prearo ed altri: Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura negli esercizi 1971 e 1972 (*Urgenza*) (3090).

Proposta di legge:

Giannini ed altri: Norme per un programma pubblicitario per la valorizzazione e l'incremento del consumo dell'olio d'oliva e per l'espansione dell'olivicoltura nazionale (1273).

Inizialmente, il deputato Bonifazi sollecita una iniziativa del Governo per bloccare le numerose disdette che si registrano nelle zone mezzadrili, dove la tensione sociale aumenta e raggiunge in alcuni casi punte drammatiche. Anche il deputato Ciaffi condivide questa esigenza, mentre il deputato Bignardi ritiene che il problema venga notevolmente esagerato. Il Sottosegretario Iozzelli precisa che la questione, indubbiamente grave, è già all'attenzione del ministro.

Il deputato Giannini ritiene che non si possa iniziare la discussione sul disegno di legge all'ordine del giorno, se non dopo aver discusso alla presenza del ministro il problema dei rapporti Stato-regioni in agricoltura. Questa richiesta del gruppo comunista era stata già avanzata nella seduta precedente.

Il Presidente Truzzi rileva, pur senza entrare nel merito, che il provvedimento del Governo riguarda soltanto l'anno in corso per cui non lede le prerogative delle regioni. In ogni caso, data la carenza di finanziamenti che caratterizza l'attuale momento dell'agricoltura italiana, non si sente di assumersi la responsabilità di procrastinare l'esame di un provvedimento così atteso.

Il relatore Mengozzi ritiene che il problema dei rapporti tra Stato e regioni esista ma non riguardi direttamente il provvedimento del Governo che ha carattere transitorio, di ponte tra un ordinamento ed un altro. Sono scadute negli ultimi tempi varie leggi dell'agricoltura e si è creato un vuoto finanziario che non è stato colmato con la necessaria tempestività. Il provvedimento del Governo mira appunto a rifinanziare una serie di iniziative che altrimenti rimarrebbero bloccate. Tenendo fermi due punti di riferimento, e cioè la nuova fase in cui è entrato il mercato comune e l'attuazione dell'ordinamento regionale, ritiene sia da respingere la tentazione di rinviare il provvedimento o di ripartirne subito gli stanziamenti previsti tra le regioni. Ciò

dice non perché sia antiregionalista (anzi ha più volte insistito sulla necessità, in questa fase di transizione, di non assumere alcuna iniziativa di legge che possa compromettere i poteri delle regioni), ma perché gli orientamenti del disegno di legge corrispondono ad esigenze effettive. Bisogna arrivare ad una agricoltura imprenditoriale singola o di gruppo, potenziare il primato dell'impresa sulle proprietà, correggendo certi indirizzi sin qui seguiti nell'agricoltura italiana, senza di che non si potrà attuare la parte più valida dei suggerimenti di Mansholt. Dopo aver illustrato i vari articoli del disegno di legge (proponendo alcune modifiche) e in particolare il 10, illustra il contenuto delle altre proposte all'ordine del giorno.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,10.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1971, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni.

Proposta di legge:

Cervone ed altri: Disciplina della professione di perito automobilistico in infortunistica stradale (Parere alla X Commissione) (662).

Sostituendosi al relatore Baldani Guerra, il Presidente Servadei illustra la proposta di legge in esame e propone che la Commissione esprima parere favorevole in considerazione del fatto che la delicatezza delle mansioni esercitate dai periti automobilistici e la notevole espansione della motorizzazione e del traffico in Italia impongono la necessità di una precisa normativa che disciplini la categoria.

Dopo brevi interventi dei deputati Calvi, Merenda e Bacalini, il Sottosegretario Biagioni, pur rimettendosi alla Commissione, afferma che, a parere del Governo, l'attività eminentemente pratica di perito automobilistico non richiede l'istituzione di un albo specifico.

La Commissione, accogliendo la proposta del Presidente, delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Interventi in favore dell'agricoltura (Parere alla XI Commissione) (3409).

Il relatore Scianatico avverte anzitutto che il disegno di legge in esame dispone il rifinanziamento di taluni provvedimenti concernenti l'agricoltura ed in particolare della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nota come « secondo Piano verde ». Rileva quindi l'opportunità e la tempestività di tale rifinanziamento che evita, in attesa che le regioni assumano la pienezza della loro competenza in materia agricola, che si creino pause di attesa e vuoti operativi. Il disegno di legge, del resto, tiene conto delle funzioni delle regioni condizionando le pratiche di finanziamento al parere delle medesime. Esso considera anche le nuove realtà maturate nell'ambito della comunità europea: l'articolo 3, ad esempio, stanziava 5 miliardi di lire per la riconversione delle colture frutticole mentre altre norme promuovono una conoscenza più approfondita delle nuove situazioni di mercato. Osserva tuttavia che il provvedimento dovrebbe esplicitamente mantenere le agevolazioni previste dal secondo piano verde per l'agricoltura del Mezzogiorno in considerazione del permanere della fragilità della sua struttura e del suo sviluppo ritardato. Propone quindi di esprimere parere favorevole segnalando alla Commissione di merito tale preoccupazione.

Il Sottosegretario Biagioni, aderendo alle argomentazioni svolte dal relatore, sostiene che l'approvazione del disegno di legge è indispensabile anche in rapporto all'attuale situazione di crisi dell'edilizia rurale e della industria produttrice di macchine agricole.

La Commissione delibera quindi nel senso proposto dal relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1971, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni.

Proposta di legge:

Senatore Banfi: Modifica all'articolo 5, lettera d), della legge 12 marzo 1968, n. 316, sulla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (2914).

Su proposta del Presidente, sostituendosi al relatore, la Commissione delibera all'unani-

mità, con il consenso del rappresentante del Governo, di richiedere alla Presidenza della Camera che il provvedimento in esame sia deferito alla propria competenza legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,25.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1971, ORE 10,25. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni.

Proposta di legge:

Durand de la Penne: Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale (*Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (246-B).

Il relatore Scianatico riferisce che la modifica apportata dal Senato comporta effettivamente un maggior onere per le camere di commercio poiché, mentre il trattamento del dipendente camerale è pari a quello del dipendente statale, la pensione del primo, aggranciandosi al cento per cento della retribuzione, è superiore alla pensione del secondo che è destinata a raggiungere al massimo l'80 per cento della retribuzione. Ritiene tuttavia che questo maggior onere non sia tale da consigliare il ripristino del testo approvato dalla Commissione; si dice quindi favorevole alla approvazione definitiva del provvedimento. Esprime qualche perplessità sul termine entro il quale è previsto dall'articolo 1 la possibilità di avanzare richiesta dell'assegno integrativo; ed a questo proposito annuncia che sottoporrà all'approvazione della Commissione un ordine del giorno.

Dopo breve intervento del deputato Merenda e del Sottosegretario Biagioni — che, pur rimettendosi alla Commissione, ribadisce le perplessità più volte espresse dal Governo in merito al provvedimento — la Commissione procede all'approvazione del primo comma dell'articolo 2 nella nuova formulazione trasmessa dal Senato.

La Commissione approva anche il seguente ordine del giorno presentato dal relatore Scianatico:

« La Commissione Industria,

in sede di approvazione della proposta di legge n. 246-B, considerato che è opportuno precisare il termine effettivo entro il quale è

possibile avanzare richiesta dell'assegno integrativo previsto dall'articolo 1,

impegna il Governo

a precisare nelle circolari che si accinge ad emanare che con la data del 16 marzo 1970 indicata nell'articolo 1 della proposta di legge deve intendersi la data di applicabilità delle norme pensionistiche previste per il personale camerale dal decreto ministeriale 16 marzo 1970 con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge 23 febbraio 1968, n. 125 ».

In fine di seduta la Commissione approva a scrutinio segreto il provvedimento nel suo complesso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1971, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità, La Penna.

Proposte di legge:

Maggioni: Obbligo dell'iscrizione del gruppo sanguigno nei documenti di identità (2426);

Boffardi Ines: Obbligatorietà dell'iscrizione del gruppo sanguigno di appartenenza sulle patenti di guida e sui documenti di riconoscimento (2975).

Il relatore Urso riferisce ampiamente sulle proposte di legge che pur dirette a raggiungere finalità altamente sociali destano perplessità di vario ordine in relazione al coordinamento con la disciplina legislativa e regolamentare già in vigore e a talune indicazioni fornite dalla Organizzazione mondiale della sanità. Osserva, inoltre, che le due proposte di legge toccano problemi di notevole portata, il cui costo economico non è adeguatamente determinato e propone, pertanto, di costituire un Comitato ristretto per un maggiore approfondimento della materia e per una sua diversa e più congrua articolazione.

Dopo interventi dei deputati Venturoli, Barberi, De Lorenzo Ferruccio, Spinelli e del sottosegretario per la sanità La Penna, la Commissione, aderendo alla proposta del relatore, delibera la costituzione di un Comitato ristretto.

Il Presidente Graziosi comunica di aver chiamato a far parte del Comitato ristretto

oltre al relatore Urso, con funzioni di Presidente, i deputati Allera, Barberi, De Lorenzo Ferruccio e Ferrari.

Disegno di legge:

Tutela sanitaria delle attività sportive (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (3238).

La Commissione passa all'esame degli articoli del disegno di legge approvando all'articolo 1 l'emendamento del Comitato ristretto diretto a sostituire il primo comma con i seguenti:

« La tutela sanitaria dell'attività sportiva spetta alle regioni che la esercitano secondo un programma le cui finalità e contenuti corrispondano ai criteri di massima fissati dal Ministero della sanità con il concorso delle regioni stesse.

In attesa che le regioni esercitino le competenze previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione in materia sanitaria, la tutela sanitaria di coloro che praticano attività sportive spetta al Ministero della sanità ».

Sul secondo comma dell'articolo 1, dopo interventi dei deputati Venturoli, Spinelli, Barberi, del sottosegretario La Penna e del Presidente Graziosi la Commissione delibera, attese le divergenze insorte fra gli stessi componenti del Comitato, ed in considerazione anche dell'assenza del relatore De Maria, di rinviare al Comitato ristretto l'ulteriore esame del provvedimento in modo da consentire alla Commissione di avere un quadro esatto delle varie posizioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1971, ORE 11,50. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità La Penna.

Proposta di legge:

Venturoli ed altri: Modifiche dell'articolo 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera (2415).

Su proposta del deputato Venturoli, favorevole il rappresentante del Governo, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento della proposta di legge alla propria competenza legislativa.

In fine di seduta il Presidente comunica l'ordine del giorno delle sedute di mercoledì 7 e 14 luglio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1971, ORE 18. — *Presidenza del Presidente OLIVA.* — Intervengono il Ministro per l'attuazione delle regioni Gatto ed il Sottosegretario di Stato per l'interno Pucci.

Il presidente Oliva informa la Commissione dell'avvenuta sostituzione del deputato Bima con il deputato De Mita, e dei senatori Bisori, Dalvit e Salari con i senatori Sammartino, Segnana e Del Nero.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « CIRCOSCRIZIONI COMUNALI E POLIZIA URBANA E RURALE » (Esame e rinvio).

Il deputato Di Primio, designato estensore del parere, premette che il compito della Commissione non è quello di esaminare i trasferimenti di competenze da un punto di vista scientifico, ma di indicare le linee su cui muoversi per arrivare a conclusioni in armonia con il principio dell'autonomia garantito dalla Costituzione, assicurando cioè l'organicità e la pienezza del trasferimento, in maniera che le regioni divengano centri decisionali autonomi ed autosufficienti.

Dopo aver rilevato che occorre elencare specificamente nel decreto le funzioni trasferite, in modo che sia chiaro il contenuto della competenza regionale, anche se — egli aggiunge — ciò non esclude che nell'ambito di spettanza della regione possa sempre trasferirsi ciò che non è stato prima espressamente indicato, l'oratore sottolinea che la funzione di indirizzo e di coordinamento politico generale dello Stato deve esercitarsi soltanto con deliberazioni di carattere generale del Parlamento e del Governo nella sua collegialità.

Il deputato Di Primio dichiara quindi che lo schema di decreto — accettabile per la parte relativa alle circoscrizioni comunali, contenuta nell'articolo 1 (pur se anch'essa bisognosa di integrazione) — appare invece insoddisfacente nella materia della polizia locale,

urbana e rurale, che interpreta restrittivamente: il criterio che deve presiedere all'identificazione di essa è — a suo avviso — quello del diverso livello dell'interesse, in base al quale la sfera relativa alla polizia locale ricomprende tutte le ipotesi nelle quali, per le varie materie di competenza della regione, si pone la necessità di un ordinamento di polizia amministrativa.

Dopo aver elencato le competenze esercitate attualmente dagli organi dello Stato che dovrebbero essere trasferite alle regioni, nonché quelle che andrebbero delegate alle regioni stesse, l'oratore afferma che lo schema dovrebbe essere completato con le previsioni relative al trasferimento del personale e degli stanziamenti, non essendo accettabile la tesi dell'impossibilità di identificare sia gli uni che gli altri.

Sull'esposizione del relatore si apre un dibattito.

Il senatore Sammartino ritiene che nel decreto occorrerebbe fare esplicita menzione dei poteri relativi all'erezione in comune di una frazione ed al distacco di una frazione da un comune e sua aggregazione ad un altro.

Il deputato Antonio Mancini si dichiara perplesso su una interpretazione eccessivamente estensiva dell'articolo 117 della Costituzione, che potrebbe comportare la nascita di una polizia regionale in aggiunta a quella urbana e rurale.

Il deputato Caruso ritiene che se i poteri da trasferire fossero solo quelli indicati nello

schema non avverrebbe in realtà alcun trasferimento, poiché la materia dei controlli sugli atti è già di spettanza della regione in base all'articolo 130 della Costituzione. Dichiarata inoltre che in base all'articolo 17, lettera b), della legge finanziaria regionale può procedersi a delega di funzioni ex articolo 118 della Costituzione.

Il Presidente Oliva osserva che il riferimento all'esercizio dei controlli da parte dei competenti organi della regione lascia intendere che non si vuole conservare allo Stato la facoltà di annullamento prevista dalla legge comunale e provinciale e che l'articolo 2 dello schema riguarda l'informazione necessaria solo ai fini dell'indirizzo e del coordinamento. Egli aggiunge inoltre che la Costituzione ha riconosciuto come materia a sé quella della polizia urbana e rurale desumendola dalle norme esistenti, anche se con ciò — egli aggiunge — non si vuol negare l'esigenza di norme di polizia amministrativa per altre materie previste dall'articolo 117. Conclude rilevando che ai fini della delega di funzioni occorre, tra l'altro, giudicare quando si verta in tema di funzioni residue.

Dopo una breve replica del deputato Di Primio (il quale sottolinea come la sua impostazione corrisponda ad un'interpretazione non estensiva ma logica dell'articolo 117), il seguito dell'esame è rinviato alla seduta di mercoledì 7 luglio, alle ore 17.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,10.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 1° luglio, ore 16,30.

I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali)

Giovedì 1° luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CARUSO ed altri: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3182);

COSSIGA: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3222);

— Relatore: Galloni.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine (2933) — Relatore: Bressani — (*Parere della II, della IV, della V, della XI e della XIV Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

DI PRIMIO ed altri: Norme contenenti interpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969,

n. 997, e nuove disposizioni in materia di concorsi per impieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali (3049);

ROBERTI e PAZZAGLIA: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, anche agli ex deportati ed internati civili (3094);

— Relatore: Tozzi Condivi — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

CIAMPAGLIA: Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 19 luglio 1962, n. 959, sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria (681) — Relatore: Nucchi — (*Parere della V e della VI Commissione*);

Esame delle proposte di legge:

BALLARDINI: Revisione delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica (3191) — Relatore: Bressani;

BALLARDINI ed altri: Norme di coordinamento fra le funzioni statali e quelle delle province autonome di Bolzano e Trento in materia di scuole materne (2145) — Relatore: Bressani — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

Proposta di legge:

ZACCAGNINI: Trattenimento in servizio del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti (3374) — Relatore: Bressani — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Ordinamento penitenziario (3209) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Riccio.

Parere sulle proposte di legge:

IMPERIALE ed altri: Provvedimenti per la sistemazione a ruolo degli operai stagionali delle agenzie e manifatture dei monopoli di Stato (2635);

CIAMPAGLIA: Modifica alla legge 30 maggio 1970, n. 361, concernente il passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato (3158);

Senatori BARTOLOMEI e ZUGNO: Modifiche alla legge 30 maggio 1970 n. 361, recante passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato (*Approvata dalla V Commissione del Senato*) (3355);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Nucci;

AMODIO: Norme integrative della legge 16 febbraio 1967, n. 14, concernente la disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (2427) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Ianniello;

Parere sulle proposte di legge:

NOVELLA ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (796);

STORTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (805);

POLOTTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (982);

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Nuove norme per l'assistenza alla maternità e alla prima infanzia e sviluppo degli asili-nido (1816);

— (*Parere alla II e alla XIV Commissione*) — Relatore: Bressani.

Parere sul disegno di legge:

Integrazione dei bilanci comunitari e provinciali dei comuni e delle province deficitari (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2966-B) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Bressani.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia (3439) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Galloni.

Parere sulle proposte di legge:

ZANIBELLI ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1120);

BARDELLI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1696, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (2445);

— (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Galloni.

Parere sulla proposta di legge:

VALIANTE ed altri: Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (3324) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Di Primio.

Parere sulle proposte di legge:

SCALIA ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1022);

CASOLA: Disciplina per l'apertura e l'esercizio di case da gioco (1375);

RICCIO ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1565);

BOZZI ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1913);

CICCARDINI e MOLÈ: Regolamentazione dell'esercizio delle case da gioco (2108);

— (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Ballardini.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 1° luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Concessione di contributi straordinari alla fondazione « Opera campana dei Caduti » di

Rovereto, per la sistemazione della campana, e al comune di Rovereto, per il ripristino del castello ove ha sede il museo di guerra (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3304) — Relatore: Boldrin — (*Parere della V e della VII Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Concessione ai comuni ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi per le spese relative all'esecuzione di censimenti generali degli anni 1970 e 1971 (3306). — Relatore: Mattarelli — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

ZAPPA: Norme per la prevenzione e la tutela dell'incolumità fisica del personale addetto al maneggio o al trasporto di denaro e valori (904) — Relatore: Boldrin — (*Parere della IV, V, VI e X Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

PROTTI: Dismissione definitiva delle strade militari e fissazione del termine per la designazione da parte dei comuni, delle province ed altri enti delle strade ex militari da conservarsi agli usi civili per la viabilità ordinaria (354) — Relatore: Felici — (*Parere della V, VII e IX Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

CASTELLUCCI: Rispetto del riposo festivo (4) — Relatore: Maggioni — (*Parere della XIII Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

AMADEO ed altri: Modifiche alla legge 4 agosto 1955, n. 722, per la parziale devoluzione degli utili delle Lotterie nazionali ad organizzazioni della Resistenza (254) — Relatore: Abbiati — (*Parere della VI Commissione*).

Esame della proposta di legge:

ZAMBERLETTI e MATTARELLI: Attribuzione del posto di ispettore sanitario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in sede di prima applicazione della legge 8 dicembre 1970, n. 966 (3344) — Relatore: Tantalo — (*Parere della I Commissione*).

Esame del disegno di legge:

Interventi a favore del credito cinematografico (3408) — Relatore: Simonacci — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulle proposte di legge:

USVARDI e BENSI: Disciplina dell'approvvigionamento e della vendita al pubblico del latte alimentare (310) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Foschi;

CICCARDINI: Disciplina della vivisezione e di altri esperimenti sugli animali (2748) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Tantalo;

DURAND DE LA PENNE: Disciplina dell'uso di apparecchi ricetrasmittenti portatili di limitata potenza (2826) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Maggioni.

III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri)

Giovedì 1° luglio, ore 10.

Comitato per l'indagine conoscitiva sui problemi dell'emigrazione.

Programma dei lavori.

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Giovedì 1° luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821);

— Relatori: Martini Maria Eletta e Castelli.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Giovedì 1° luglio, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (3332) — (Parere della XII Commissione) — Relatore: Compagna.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

Giovedì 1° luglio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2966-B) — Relatore: Patrini — (Parere della I e della II Commissione);

Modifiche agli articoli 4 - secondo, terzo e quarto comma - e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (1730-B) — Relatore: Beccaria — (Parere della V Commissione).

Discussione delle proposte di legge:

LAFORGIA ed altri: Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento del-

l'occupazione (2440) — Relatore: Laforgia — (Parere della I, della V e della XII Commissione);

Senatori CIPELLINI e ALBERTINI: Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3246) — Relatore: Lepre — (Parere della IV Commissione);

BONIFAZI ed altri: Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni (2994) — Relatore: Perdonà.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

Senatori ZUGNO ed altri: Norme relative all'applicazione agli atti di compravendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2872) — Relatore: Botta — (Parere della V Commissione).

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Giovedì 1° luglio, ore 18.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

Senatori TANGA ed altri: Modifica alla legge 3 dicembre 1962, n. 1699, sul conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto rispettivamente, la carica di vicecomandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo (Approvata dal Senato) (3114) — (Parere della V e VI Commissione) — Relatore: de Meo.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Aumento delle paghe ai militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento

della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco volontari ausiliari di leva (2969) — (*Parere della II, IV, V, VI e XI Commissione*) — Relatore: Buffone.

D'ALESSIO ed altri: Aumento del soldo ai militari e graduati di truppa delle forze armate e divieto del servizio di attendente (287) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Buffone.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

Senatori BARDI ed altri: Modifiche alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3274);

FELICI: Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1720);

— (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Bologna.

Esame delle proposte di legge:

D'ALESSIO ed altri: Norme in merito ai provvedimenti di scioglimento del corpo e del servizio di stato maggiore (2701) — Relatore: Buffone;

IOZZELLI: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda (382) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Buffone.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 1° luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Modifiche alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e la assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (255);

IANNIELLO: Immissione nei ruoli della scuola primaria degli insegnanti idonei al concorso speciale bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8199/337 giusta legge n. 574 del 27 luglio 1966 (401);

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Disposizioni concernenti il numero degli alunni per classe nelle scuole statali (447);

MENICACCI e NICOSIA: Occupazione maestri idonei concorso speciale riservato (462);

IOZZELLI: Modifica all'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente nuove norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (629);

NANNINI ed altri: Norme integrative degli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente modifiche alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (659);

BORGHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1014);

LOBIANCO ed altri: Norme per la sistemazione di insegnanti elementari fuori ruolo di nomina triennale (1578) — (*Parere della V Commissione*);

MANCINI VINCENZO ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e le assunzioni in ruolo, nonché alle norme sul conferimento degli incarichi e supplenze nelle scuole elementari (1745);

FRANCHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1894);

GIRAUDI ed altri: Sistemazione in ruolo dei maestri elementari mutilati ed invalidi di guerra, idonei all'insegnamento (2618);

— Relatore: Bardotti.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 1° luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame dei disegni e delle proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori

provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia (3439) — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della XI e della XIII Commissione*);

Provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia (3410) — Relatore: Fioret — (*Parere della II, della V, della VI e della XI Commissione*);

CUSUMANO ed altri: Modifica dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, concernente provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (2428) — (*Parere della VI Commissione*);

MATTARELLA e CUSUMANO: Estensione delle provvidenze previste dall'articolo 1 del decreto-legge 26 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 1841, al monastero dell'angelo custode - ordine benedettino - di Alcamo (2429) — (*Parere della V Commissione*);

CUSUMANO: Modifiche ed integrazioni alla legge 5 febbraio 1970, n. 21, concernente provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (2987) — (*Parere della II, della V, della VI, della XI e della XIII Commissione*);

FERRETTI ed altri: Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvedimenti a favore delle popolazioni e dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (*Urgenza*) (3033) — (*Parere della II, della IV, della V, della VI, della XI e della XIII Commissione*);

— Relatore: Fioret.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno del bradisismo (3440) — (*Parere della II, della IV, della V, della VI, della VIII, della XII e della XIII Commissione*);

LEZZI: Provvedimenti per il risanamento e per la tutela storico-artistica del rione « Terra » di Pozzuoli e istituzione del centro studi per i fenomeni vulcanici dei Campi Flegrei con sede in Napoli (2438) — (*Parere della V, della VI e della VIII Commissione*);

RICCIO: Provvidenze per Pozzuoli (*Urgenza*) (2691) — (*Parere della II, della V, della VI, della VIII, della XII e della XIII Commissione*);

— Relatore: de' Cocci.

Esame delle proposte di legge:

ZANIBELLI ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1120) — (*Parere della I, della IV, della V, della VI e della XI Commissione*);

BONOMI ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazione per lavoratori agricoli dipendenti (1443) — (*Parere della V, della VI e della XI Commissione*);

Senatori ZUGNO ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (*Approvata dal Senato*) (1492) — (*Parere della V, della VI e della XI Commissione*);

BARDELLI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (2445) — (*Parere della I, della IV, della V, della VI e della XI Commissione*);

ZANIBELLI ed altri: Estensione ai lavoratori residenti nei comuni o centri rurali delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti e successive integrazioni e modificazioni (*Urgenza*) (2675) — (*Parere della IV, della V, della VI e della XI Commissione*);

— Relatore: Carra.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 1° luglio, ore 9,30.

Audizione del Presidente dell'ENEL avvocato Di Cagno.

Giovedì 1° luglio, ore 16,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

SUL SETTORE DEGLI ELETTRODOMESTICI.

Audizione del dottor Campioni, Amministratore delegato della INDESIT.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 1° luglio, ore 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas (2961) — Relatore: Pisicchio — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

BIANCHI FORTUNATO: Modifiche degli articoli 5 e 41 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, sul riordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri (705);

CASTELLUCCI ed altri: Modificazioni alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni, per l'adeguamento dei contributi per marche dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri (1822);

— Relatore: Nucci — (*Parere della IV Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Delega al Governo ad emanare norme per la sicurezza e l'igiene del lavoro (2169) — (*Parere della IV, della X, della XI, della XII e della XIV Commissione*);

ZANIBELLI ed altri: Delega al Governo ad emanare norme giuridiche in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (2543) — (*Parere della IV, della XI, della XII e della XIV Commissione*);

— Relatore: Lobianco.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Diritto degli assistiti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali e dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico all'assistenza sanitaria diretta opzionale (3220) — (*Parere della V Commissione*);

ROBERTI ed altri: Nuove norme sull'assistenza sanitaria per i dipendenti statali e sulla composizione degli organi istituzionali dell'ENPAS (*Urgenza*) (1780) — (*Parere della V Commissione*);

DE LORENZO FERRUCCIO: Modifiche degli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1942, n. 42, e successive modificazioni, in materia di composizione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (2343) — (*Parere della XIV Commissione*);

— Relatore: Nucci.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

PAZZAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e degli asili nido (359) — (*Parere della I, II, IV, XI e XIV Commissione*);

NOVELLA ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (795) — (*Parere della I, II, IV, V e XI Commissione*);

STORTI ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (804) — (*Parere della I, II, IV, V e XI Commissione*);

POLOTTI ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 (981) — (*Parere della I, II, IV, V e XI Commissione*);

BONOMI ed altri: Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette (1922) — (*Parere della V, VI e della XI Commissione*);

SGARBI BOMPANI LUCIANA ed altri: Corresponsione di un assegno di parto alle coltivatrici dirette (2054) — (*Parere della V e della XI Commissione*);

ANSELMI TINA ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici esercenti attività commerciali (2201) — (*Parere della V, della VI e della XII Commissione*);

ANSELMI TINA ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici artigiane (2202) — (*Parere della V, della VI e della XII Commissione*);

— Relatore: Anselmi Tina.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

ROBERTI ed altri: Orario di lavoro e riposo settimanale ed annuale dei lavoratori dipendenti (280) — (*Parere della I, della IV, della V, della X, della XI e della XII Commissione*);

BERLINGUER ed altri: Nuove norme sull'orario di lavoro e riposo settimanale ed annuale dei lavoratori dipendenti (2091) — (*Parere della I e della IV Commissione*);

LIMA ed altri: Norme sull'orario di lavoro del personale direttivo delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura (2284) — (*Parere della XII Commissione*);

PUCCI DI BARSENTO e CAMBA: Istituzione dell'orario continuato di lavoro (2301);

PUCCI DI BARSENTO e CAMBA: Riduzione a quaranta ore settimanali dell'orario di lavoro ordinario (2314);

— Relatore: Piccinelli.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

ZAPPA: Estensione agli operai dipendenti dalle Aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (2181);

BATTISTELLA ed altri: Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, ai lavoratori dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia (2263);

Senatori CATELLANI, CIPELLINI e MINNOCCI: Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3042);

— Relatore: Zaffanella — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

FERIOLI ed altri: Norme per la riforma del sistema pensionistico del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (144);

IOZZELLI: Riforma del sistema pensionistico per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (1233);

IANNIELLO ed altri: Modifiche della legge 24 maggio 1966, n. 370, per la revisione del trattamento pensionistico corrisposto dal fon-

do speciale al personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (1732);

— Relatore: Corti — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

PICCINELLI: Modifica alle norme sulla prevenzione e l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi (782) — Relatore: Allocca — (*Parere della V e della XIV Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara (3352) — Relatore: Boffardi Ines — (*Parere della V e della X Commissione*);

MACCHIAVELLI ed altri: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara (392);

DURAND DE LA PENNE: Modificazioni dell'articolo 61 della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (759);

BELCI ed altri: Modifica dell'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (987);

DURAND DE LA PENNE: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (2376);

BALLARIN ed altri: Revisione della legislazione sulla previdenza marinara (2502);

— Relatore: Boffardi Ines — (*Parere della V e della X Commissione*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Giovedì 1° luglio, ore 10,30.

1. Seguito dell'esame di questioni concernenti la Radiotelevisione italiana.

2. Seguito dell'esame di uno schema di disegno di legge sui compiti e sui poteri della Commissione di vigilanza.

(Presso il Senato della Repubblica).

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Giovedì 1° luglio, ore 17.

1. Comunicazioni del Presidente in ordine allo schema di decreto delegato concernente « riordinamento del Ministero del turismo e dello spettacolo e delega di funzioni amministrative alle Regioni a statuto ordinario ».

2. Esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dello schema di decreto delegato concernente « tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale, navigazione e porti lacuali » — Estensore del parere: deputato Antonio Mancini (*Seguito*).

(*Presso il Senato della Repubblica*).

COMMISSIONE SPECIALE per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

Venerdì 2 luglio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

LA LOGGIA ed altri: Disciplina delle locazioni commerciali (1592);

RICCIO: Disciplina giuridica dell'avviamento commerciale e tutela delle locazioni di immobili adibiti ad impresa o ad attività commerciale, artigiana, turistica (1744);

MAMMI: Nuove disposizioni per la tutela giuridica dell'avviamento commerciale (1773);

— Relatore: La Loggia.

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Martedì 6 luglio, ore 16.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

DI PRIMIO ed altri: Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per

l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Valiante.

Martedì 6 luglio, ore 18.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821);

— Relatori: Martini Maria Eletta e Castelli.

I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali)

Mercoledì 7 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CARUSO ed altri: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3192);

COSSIGA: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3222);

— Relatore: Galloni.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine (2933) — Relatore: Bressani — (*Parere della II, della IV, della V, della XI e della XIV Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

DI PRIMIO ed altri: Norme contenenti interpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e nuove disposizioni in materia di concorsi per impieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali (3049);

ROBERTI e PAZZAGLIA: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, anche agli ex deportati ed internati civili (3094);

— Relatore: Tozzi Condivi — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

CIAMPAGLIA: Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 19 luglio 1962, n. 959, sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria (681) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

BALLARDINI: Revisione delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica (3191) — Relatore: Bressani;

BALLARDINI ed altri: Norme di coordinamento fra le funzioni statali e quelle delle province autonome di Bolzano e Trento in materia di scuole materne (2145) — Relatore: Bressani — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

Proposta di legge:

ZACCAGNINI: Trattenimento in servizio del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti (3374) — Relatore: Bressani — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Ordinamento penitenziario (3209) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Riccio.

Parere sulle proposte di legge:

IMPERIALE ed altri: Provvedimenti per la sistemazione a ruolo degli operai stagionali delle agenzie e manifatture dei monopoli di Stato (2635);

CIAMPAGLIA: Modifica alla legge 30 maggio 1970, n. 361, concernente il passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato (3158);

Senatori BARTOLOMEI e ZUGNO: Modifiche alla legge 30 maggio 1970, n. 361, recante passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3355);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Nucci;

AMODIO: Norme integrative della legge 16 febbraio 1967, n. 14, concernente la disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (2427) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Ianniello.

Parere sulle proposte di legge:

NOVELLA ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (796);

STORTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (805);

POLOTTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (982);

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Nuove norme per l'assistenza alla maternità e alla prima infanzia e sviluppo degli asili-nido (1816);

— (*Parere alla II e alla XIV Commissione*) — Relatore: Bressani.

Parere sul disegno di legge:

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2966-B) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Bressani.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia (3439) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Galloni.

Parere sulle proposte di legge:

ZANIBELLI ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1120);

BARDELLI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (2445) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Galloni.

Parere sulla proposta di legge:

VALIANTE ed altri: Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (3324) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Di Primio.

Parere sulle proposte di legge:

SCALIA ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1022);

CASOLA: Disciplina per l'apertura e l'esercizio di case da gioco (1375);

RICCIO ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1565);

BOZZI ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1913);

CICCARDINI e MOLÈ: Regolamentazione dell'esercizio delle case da gioco (2108).

— (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Ballardini.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 7 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Concessione di contributi straordinari alla fondazione « Opera campana dei Caduti » di

Rovereto, per la sistemazione della campana, e al comune di Rovereto, per il ripristino del castello ove ha sede il museo di guerra (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3304) — Relatore: Boldrin — (*Parere della V e della VII Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Concessione ai comuni ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi per le spese relative all'esecuzione di censimenti generali degli anni 1970 e 1971 (3306) — Relatore: Mattarelli — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

ZAPPA: Norme per la prevenzione e la tutela dell'incolumità fisica del personale addetto al maneggio o al trasporto di denaro e valori (904) — Relatore: Boldrin (*Parere della IV, V, VI e X Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

PROTTI: Dismissione definitiva delle strade militari e fissazione dei termini per la designazione da parte dei comuni, delle province ed altri enti delle strade ex militari da conservarsi agli usi civili per la viabilità ordinaria (354) — Relatore: Felici — (*Parere della V, VII e IX Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

CASTELLUCCI: Rispetto del riposo festivo (4) — Relatore: Maggioni — (*Parere della XIII Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

AMADEO ed altri: Modifiche alla legge 4 agosto 1955, n. 722, per la parziale devoluzione degli utili delle Lotterie nazionali ad organizzazioni della Resistenza (254) — Relatore: Abbiati — (*Parere della VI Commissione*).

Esame della proposta di legge:

ZAMBERLETTI e MATTARELLI: Attribuzione del posto di ispettore sanitario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in sede di prima applicazione della legge 8 dicembre 1970, n. 966 (3344) — Relatore: Tantalo — (*Parere della I Commissione*).

Esame del disegno di legge:

Interventi a favore del credito cinematografico (3408) — Relatore: Simonacci — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulle proposte di legge:

USVARDI e BENSI: Disciplina dell'approvvigionamento e della vendita al pubblico del latte alimentare (310) — (*Parere della XIV Commissione*) — Relatore: Foschi;

CICCARDINI: Disciplina della vivisezione e di altri esperimenti sugli animali (2748) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Tantalo;

DURAND DE LA PENNE: Disciplina dell'uso di apparecchi ricetrasmittenti portatili di limitata potenza (2826) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Maggioni.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Mercoledì 7 luglio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Tutela sanitaria delle attività sportive (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3238) — Relatore: De Maria — (*Parere della II, della IV e della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

CICCARDINI: Regolamentazione della vivisezione (2748) — Relatore: Allocca — (*Parere della II e della IV Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni Statali)

Giovedì 8 luglio, ore 10.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI SUL PIANO MINERARIO.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Giustizia) e XI (Agricoltura)

Venerdì 9 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CIAFFI ed altri: Trasformazione della mezzadria e colonia parziaria in affitto (2754);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (3040) — (*Parere della V Commissione*);

INGRAO ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratti di affitto e nuove norme per l'accesso alla proprietà della terra (*Urgenza*) (3110) — (*Parere della I e della V Commissione*);

AVERARDI ed altri: Norme per la trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia parziaria in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune (3225) — (*Parere della I e della V Commissione*);

TRUZZI ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia parziaria in contratti di affitto di fondo rustico (3251) — (*Parere della I Commissione*);

BIGNARDI ed altri: Risoluzione dei contratti di mezzadria, colonia parziaria ed affitto di fondo rustico (3358);

— Relatori: Speranza, per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione;

e delle proposte di legge:

BONOMI ed altri: Norme in materia di colonia parziaria (273) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (*Parere della I Commissione*);

BARCA ed altri: Norme per il superamento della mezzadria (668) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (*Parere della I Commissione*);

REICHLIN ed altri: Norme per la trasformazione dei rapporti colonici e per lo sviluppo agrario miglioratorio (1158) — Relatori: Spe-

ranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (*Parere della I Commissione*);

CIAFFI ed altri: Norme in materia di contratti di mezzadria stipulati in violazione del divieto di cui all'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (1699) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (*Parere della I Commissione*).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Igiene e sanità)

Mercoledì 14 luglio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Tutela sanitaria delle attività sportive (*Approvato dalla XI Commissione permanente*

del Senato) (3238) — Relatore: De Maria — (*Parere della II, della IV e della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

CICCARDINI: Regolamentazione della vivisezione (2748) — Relatore: Allocca — (*Parere della II e della IV Commissione*).

RELAZIONI PRESENTATE

III Commissione (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo n. 68 sul collocamento alla pari, con due allegati e un Protocollo, concluso a Strasburgo il 24 novembre 1969 (3160) — Relatore: Vedovato.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.